Istituto Comprensivo "Fermi", Via Bolognesi,2 - 42124 Reggio Emilia tel. 0522/585878
Codice Meccanografico REIC81000L codice IPAistsc_reic81000l
CF 80016570352 – codice univoco ufficio UFRS01
PEC: reic81000l@pecistruzione.it PEO: reic81000l@istruzione.it

REGOLAMENTO SUI CRITERI DI DEROGA AL LIMITE MASSIMO DI ASSENZE PER LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

(approvato in Collegio Unitario il 07/10/2026 e in Consiglio di Istituto il 19/10/2026)

ART. 1 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il presente Regolamento è redatto in conformità con la normativa vigente in materia di valutazione e validità dell'anno scolastico nella Scuola Secondaria di Primo Grado, ed in particolare:

- Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 14, comma 7, il quale stabilisce che «ai fini della validità dell'anno scolastico, per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato»;
- Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4 marzo 2011, che disciplina la definizione del monte ore annuo di riferimento quale base di calcolo per determinare i tre quarti di presenza, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio;
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, art. 5, commi 1 e 2 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato); D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 49 (disposizioni in materia di autocertificazione e tutela dei dati della salute);
- Delibere del Collegio Unitario del 07/10/2026 e del Consiglio di Istituto del 19/10/2026).

ART. 2 – MONTE ORE ANNUALE E SOGLIA MASSIMA DI ASSENZE

Per l'ammissione allo scrutinio finale è richiesta la frequenza di almeno 3/4 delle ore curriculari previste dall'orario annuale personalizzato. Il monte ore annuale è calcolato moltiplicando per 33 settimane il monte ore settimanale stabilito per ogni indirizzo di studio. Il limite massimo di assenze consentito è definito come segue:

OFFERTA FORMATIVA	MONTE ORE ANNUALE	ORE MASSIME DI ASSENZA CONSENTITE (1/4)
Indirizzo Ordinario / Tempo Normale (30 ore settimanali)	**990 ore**	**247 ore**

Per gli alunni con disabilità o con Bisogni Educativi Speciali, la quantificazione dell'orario e delle assenze fa in ogni caso riferimento a quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) o nel Piano Didattico Personalizzato (PDP).

ART. 3 – COMPUTO DELLE ORE DI ASSENZA

Ai fini del conteggio per il limite massimo consentito, sono considerate ore di assenza:

- le assenze per l'intera giornata di lezione;
- le entrate in ritardo a partire dalla seconda ora di lezione (i ritardi sistematici alla prima ora incidono comunque sulla valutazione del comportamento e dell'apprendimento);
- le uscite anticipate per le ore di lezione non fruite;
- la mancata partecipazione ad attività dell'offerta formativa svolte in orario curricolare (uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione).

Esclusioni dal computo: non rientrano nel calcolo delle assenze le ore relative agli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale, luoghi di cura o a casa, e che seguono periodi di istruzione domiciliare/ospedaliera o momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola.

ART. 4 – CRITERI GENERALI DI DEROGA

Le scuole possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite minimo di frequenza di 3/4 delle ore curriculari.

Tali deroghe sono concedibili esclusivamente a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere a una valutazione completa e trasparente degli apprendimenti e delle competenze dell'alunno in tutte le discipline. Il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza, in assenza di deroga o in presenza di impossibilità di valutazione, comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Le assenze dovute a provvedimenti disciplinari non rientrano in alcun caso tra i motivi di deroga.

ART. 5 – ELENCO ANALITICO DEI CRITERI DI DEROGA AMMESSI

Si identificano le seguenti fattispecie straordinarie e documentate che consentono l'applicazione della deroga:

A. Assenze per motivi di salute:

- gravi e comprovati motivi di salute: patologie gravi, croniche o malattie continuative e prolungate; ricovero ospedaliero o degenza presso strutture di cura;

- visite specialistiche ospedaliere o regimi di day hospital;
- malattie contagiose con obbligo di allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica; terapie e/o cure mediche programmate e documentabili.

B. Assenze per motivi di famiglia e sociali:

- gravi e documentati motivi familiari: gravi patologie o lutti di familiari entro il II grado;
- motivi sociali rilevanti: situazioni personali/familiari particolari seguite o certificate dai servizi sociali o da enti preposti;
- assenze temporanee per alunni stranieri: fino a un massimo di 15 giorni per rientri nel paese di origine;
- visite a genitori o familiari reclusi.

C. Assenze per percorsi ed attività formative esterne:

- pratica sportiva agonistica: uscite o assenze per attività organizzate da Associazioni o Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I;
- percorsi artistici e musicali: partecipazione a corsi o percorsi di formazione artistico-musicale di comprovata rilevanza.

D. Altri motivi straordinari:

- situazioni straordinarie espressamente certificate e documentate, ammesse dal Consiglio di Classe.

ART. 6 – DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE E TUTELA DELLA PRIVACY

Tempestività: la documentazione giustificativa ai fini delle deroghe deve essere depositata presso gli uffici della scuola tempestivamente, in concomitanza con il verificarsi dell'evento o immediatamente al rientro dell'alunno.

Certificazioni mediche: ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 445/2000, i genitori non possono produrre autocertificazioni sullo stato di salute del minore. Per le patologie o terapie ricorrenti è richiesto un certificato medico attestante la necessità dell'assenza e la durata presunta.

Privacy: nel rispetto della riservatezza dei minori, i certificati non devono indicare la diagnosi o la specifica patologia; la documentazione recante dati sanitari di dettaglio non verrà trattata dagli uffici.

ART. 7 – MONITORAGGIO E ADEMPIMENTI DEI COORDINATORI DI CLASSE (DECRETO CAIVANO)

I Coordinatori di Classe sono tenuti a monitorare con continuità il registro elettronico e le assenze degli alunni, nell'ambito delle funzioni di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione prescritte dal D.L. 15 settembre 2023, n. 123 (c.d. "Decreto Caivano"), convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023, n. 159 (novellante l'art. 114 del D.Lgs. 297/1994).

Qualora un allievo accumuli assenze rilevanti (indicativamente superati i 7 giorni anche non consecutivi in un mese o 15 giorni nell'arco di un trimestre, o il corrispondente monte ore), il Coordinatore attiverà le opportune comunicazioni con la famiglia per verificare le motivazioni delle assenze e informerà il Dirigente Scolastico per prevenire il rischio di non ammissione e contrastare casi di elusione dell'obbligo scolastico.

I Coordinatori cureranno la compilazione e la trasmissione alla Segreteria Didattica dei documenti informatici di monitoraggio (registro elettronico) e delle segnalazioni (fonogrammi, mail…) previsti dalle disposizioni di legge vigenti per le eventuali formalizzazioni di competenza del Dirigente Scolastico e delle autorità esterne (Sindaco, Servizi Sociali).

ART. 8 – PROCEDURA IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe accerta preventivamente il raggiungimento del limite minimo di frequenza (¾ dell'orario annuo) per ciascun allievo.

Per gli alunni che superano il limite di assenze ammissibile, il Consiglio di Classe verifica:

- la presenza di idonea e tempestiva documentazione rientrante nelle deroghe previste dall'Art. 5 del presente Regolamento;
- la sussistenza di congrui ed effettivi elementi di giudizio che consentano una valutazione completa degli apprendimenti e delle competenze in tutte le discipline. Solo in presenza di entrambe le condizioni (documentazione di deroga valida e valutazione possibile in ogni materia), l'alunno viene ammesso allo scrutinio finale e alla valutazione complessiva. In assenza di uno solo di tali requisiti, l'alunno non viene scrutinato e non è ammesso alla classe successiva o all'Esame di Stato.